



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 novembre 2012
(OR. en)**

16103/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0308 (NLE)**

**WTO 355
SERVICES 71
COEST 390
OC 637**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo all'adesione della Repubblica del Tagikistan all'OMC

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 27.11.2012

DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO

del

**che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio
con riguardo all'adesione della Repubblica del Tagikistan all'OMC**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 maggio 2001 il governo della Repubblica del Tagikistan ha presentato domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo XII di tale accordo.
- (2) Il 18 luglio 2001 è stato istituito un gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica del Tagikistan, con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica del Tagikistan e per tutti i membri dell'OMC.
- (3) La Commissione, a nome dell'Unione, ha negoziato una vasta serie di impegni di apertura del mercato da parte della Repubblica del Tagikistan che rispondono alle richieste dell'Unione.
- (4) Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica del Tagikistan all'OMC.
- (5) L'adesione all'OMC è suscettibile di dare un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e di sviluppo sostenibile avviato nella Repubblica del Tagikistan.
- (6) È opportuno pertanto approvare il protocollo di adesione.

- (7) L'articolo XII dell'accordo che istituisce l'OMC dispone che le condizioni di adesione devono essere concordate tra il membro aderente e l'OMC e approvate, per l'OMC, dalla Conferenza dei ministri dell'OMC. L'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo che istituisce l'OMC dispone che negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale.
- (8) Occorre pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC con riguardo all'adesione del Tagikistan all'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio con riguardo all'adesione della Repubblica del Tagikistan all'OMC è di approvare l'adesione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
